

Foglio informativo n. 1

Decorrenza: 04.02.2021

Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari

Offerta presso gli sportelli

Offerta fuori sede

Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza

(D.Lgs. n. 385 del 1/09/93 e succ. modifiche e integrazioni – Provv. Banca d'Italia del 30/09/2016)

FOGLIO INFORMATIVO

relativo al rilascio della

GARANZIA MUTUALISTICA CON INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA (L.662/96) AI SENSI DEL QUADRO TEMPORANEO 3.2 PER LE MISURE TEMPORANEE IN TEMA DI AIUTI DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID – 19.

SEZIONE I – INFORMAZIONI SU CONSORZIO ASCOM FIDI SICILIA SOC.COOP.

Denominazione e forma giuridica	Ascom Fidi Sicilia Società Cooperativa per la Garanzia Collettiva Fidi
Sede legale Sede secondaria	Via Messina n.69 – 93100 - Caltanissetta Piazza Umberto I n.7 -94100 – Enna
Telefono	+39 0935503144
Posta elettronica Posta elettronica certificata	info@ascomfidisicilia.it consorzioascomfidienna@legalmail.it
Sito Web	www.ascomfidisicilia.it
Data di costituzione	6 novembre 1987
Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione Registro delle imprese di Enna	00524590866
Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative	A163175
Numero R.E.A.	CL – 116955
Numero di iscrizione nell'Elenco dei Confidi di cui all'art.112 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385 – Testo Unico Bancario	96 del 16 dicembre 2020

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

La prestazione di Garanzia Mutualistica (nel seguito **GARANZIA**) è l'oggetto del contratto con il quale ASCOM FIDI SICILIA Soc.Coop. (nel seguito **CONFIDI**) garantisce il debito di un **SOCIO** del Confidi nei confronti di soggetti terzi quali Banche o intermediari finanziari (nel seguito **BANCA**), con cui il **CONFIDI** ha stipulato apposite convenzioni (l'elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito www.ascomfidisicilia.it ovvero disponibile in forma cartacea su richiesta del **SOCIO**).

La **GARANZIA**, secondo quanto pattuito con la **BANCHE** in ogni singola convenzione, può essere sussidiaria o a prima richiesta.

I **SOCI** del **CONFIDI** sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria, aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

La prestazione della **GARANZIA** è applicabile alle operazioni sia a breve sia a medio/lungo termine, alle operazioni di locazione finanziaria e di factoring.

La **GARANZIA** è concessa, ad insindacabile giudizio del **CONFIDI**, tenuto conto delle vigenti convenzioni con le **BANCHE** e del merito creditizio del **SOCIO**, di norma entro il limite del 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla **BANCA**.

La **GARANZIA** può essere controgarantita da fondi di garanzia pubblici o privati; in questo caso può essere elevata entro il limite dell'80% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla **BANCA**.

Il **SOCIO** ha la possibilità di richiedere l'intervento del **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)** in quanto il **CONFIDI** opera con il **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)**; pertanto in caso di esplicita richiesta del **SOCIO**, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

La **GARANZIA** può essere concessa anche in co-garanzia con altri enti e sotto forma di controgaranzia.

Per i finanziamenti garantiti con fondi speciali, qualora ne ricorrano le condizioni, la **GARANZIA** sarà commisurata al valore previsto dalle rispettive convenzioni.

La **GARANZIA** concessa dal **CONFIDI** in favore della **BANCA** per conto ed interesse del **SOCIO** non ha natura né generica né solidale rispetto all' obbligazione principale del **SOCIO**; essa ha natura specifica, limitata (nell'importo e nella durata) ed accessoria rispetto all'obbligazione principale del **SOCIO**.

Pertanto se l'obbligazione principale del **SOCIO** non sorge o si estingue, anche la **GARANZIA** del **CONFIDI** perde efficacia.

In dipendenza della **GARANZIA** emessa e ricorrendo le condizioni previste nelle convenzioni stipulate con la **BANCA**, il **CONFIDI** pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, le somme che la **BANCA** dovesse richiedere in caso di inadempimento del **SOCIO**, senza preventiva escussione del **SOCIO** e/o di eventuali coobbligati, e potrà surrogarsi nei diritti e nelle garanzie vantate dalla **BANCA** nei confronti del **SOCIO** e/o di eventuali coobbligati.

Il **SOCIO** non può opporre alcuna eccezione nonostante l'eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito.

Il **SOCIO** è conseguentemente obbligato a rimborsare al **CONFIDI**, senza ritardo, a semplice richiesta di quest'ultimo e con un preavviso anche di un solo giorno, il pagamento effettuato dal **CONFIDI** a seguito dell'escussione e, soltanto dopo aver integralmente rimborsato il **CONFIDI**, potrà agire direttamente nei confronti della **BANCA** per la restituzione di quanto pagato.

La **GARANZIA** ha effetto a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento fino all'assolvimento di ogni obbligazione da parte del **SOCIO**.

Le linee di credito garantite a breve termine, a revoca e/o a scadenza annuale, sono soggette al rinnovo annuale.

Il **SOCIO** beneficiario della **GARANZIA** ha l'obbligo di:

- Adempiere puntualmente alle obbligazioni garantite;
- Comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e recapito, anche telefonico e di posta elettronica, personale, dell'azienda e dei garanti;
- Comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta presso la Camera di Commercio.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il **CONFIDI** non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo.

Nessun **SOCIO** è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del **CONFIDI**, costi ed oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Nessun incaricato del **CONFIDI** è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi ed oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

COSTI CHE IL SOCIO DEVE SOSTENERE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

1) COSTI DI AMMISSIONE ALLA COMPAGINE SOCIALE

Euro 250,00 Quota Sociale

Euro 99,00 Tassa di Ammissione.

La Tassa di ammissione non è in nessun caso rimborsabile.

2) COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARANZIA

Euro 50,00 Quota minima infruttifera – non rimborsabile – di partecipazione al Fondo Rischi Mutualistico (deposito cauzionale da integrare in proporzione al finanziamento erogato della percentuale determinata in sede di delibero del rilascio della **GARANZIA**).

3) COSTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI AFFIDAMENTO

Euro 150,00 Commissione di Istruttoria pratica di affidamento.

4) COSTI DIRETTI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

Commissione di rilascio 1% del valore nominale del finanziamento garantito.

Per tutte le tipologie di finanziamento la **commissione di rilascio** dovrà essere corrisposta in misura una tantum all'atto dell'erogazione del finanziamento garantito.

Commissione di gestione 0,60% (per anno) del valore nominale del finanziamento garantito.

Per tutte le tipologie di finanziamento la **commissione di gestione** dovrà essere corrisposta integralmente all'atto dell'erogazione del finanziamento garantito.

Nel caso di estinzione anticipata dell'affidamento garantito il **CONFIDI**, in riferimento al residuo periodo della durata originariamente prevista, non dovrà rimborsare il rateo della commissione di gestione già riscossa e riferibile al periodo successivo all'estinzione anticipata.

Per il rilascio di queste specifiche garanzie ai sensi del **QUADRO TEMPORANEO 3.2 PER LE MISURE TEMPORANEE IN TEMA DI AIUTI DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA**

NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID – 19 non è prevista la riscossione di alcuna **Commissione di garanzia per la copertura del rischio**.

In caso di escussione della **GARANZIA** del **CONFIDI** da parte della **BANCA** il **SOCIO** è obbligato all'immediato rimborso delle somme escusse; in caso di ritardato rimborso, sulle somme dovute dal **SOCIO** al **CONFIDI** matureranno interessi di mora nella misura pari allo stesso tasso di mora applicato dalla **BANCA** sul finanziamento per il quale è stata escussa la **GARANZIA** del **CONFIDI**.

Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dalla **BANCA** al finanziamento garantito dal **CONFIDI** si rinvia ai fogli informativi predisposti dalla **BANCA**.

SEZIONE IV – DIRITTI DEL SOCIO – RECESSO E RECLAMI

COMUNICAZIONI

Il **SOCIO** ha diritto a ricevere idonee comunicazioni sull'andamento del rapporto di garanzia, laddove ciò si rendesse necessario per modifiche contrattuali o per andamento anomalo della posizione.

RECESSO DAL RAPPORTO DI GARANZIA

Il **SOCIO** che ha beneficiato della **GARANZIA** del **CONFIDI** ha il diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza penalità e senza spese di chiusura, fatti salvi i rapporti con i soggetti destinatari della **GARANZIA** e/o previa estinzione dei finanziamenti in essere con le **BANCHE** garantite dal **CONFIDI**.

In caso di recesso o di perdita di efficacia della **GARANZIA** rilasciata dal **CONFIDI**, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal **SOCIO** ad eccezione dei costi di partecipazione alla garanzia consortile, di cui alla **SEZIONE III SUB 2)**, per la parte eccedente la quota minima non rimborsabile di € 50,00

PROCEDURE DI RECLAMO PER LA SOLUZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE

I reclami relativi al servizio di garanzia del **CONFIDI** devono essere inoltrati a mezzo Raccomandata A/R direttamente alla sede secondaria del **CONFIDI** Piazza Umberto I n.7 – 94100 – Enna oppure a mezzo mail all'indirizzo info@ascomfidisicilia.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata consorzioascomfidienna@legalmail.it.

Il **CONFIDI** si impegna a fornire risposta entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo.

Qualora insoddisfatti della risposta i **SOCI**, prima di adire le vie legali, possono rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, o rivolgersi al **CONFIDI**, che mette a disposizione la Guida d'accesso all'ABF presso i propri uffici e sul sito www.ascomfidisicilia.it.

COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il SOCIO _____ _____
Qualifica: _____ _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ _____ il _____ C.F. _____ _____ nella qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente documento composto da n.5 pagine e dichiara che le informazioni sui costi e sulle procedure per il rilascio della GARANZIA sono chiare ed esaustive. Pertanto manifesta il proprio consenso informato a tutte le condizioni espresse nel presente Foglio Informativo, disponibile presso gli Uffici del CONFIDI e - in formato elettronico, sul sito del CONFIDI www.ascomfidisicilia.it , del quale dichiara di avere ricevuto copia. Luogo e data _____ Firma e timbro _____
--

IL PRESIDENTE
Di Nicolò Gaetano

LEGENDA

SOCIO

Impresa cliente che richiede ed ottiene la garanzia del Confidi e per la quale il Confidi ne garantisce l'adempimento con la Banca.

MUTUALITA'	Partecipazione al rischio complessivo del Confidi da parte di tutti i Soci, attraverso la sottoscrizione ed il versamento delle quote sociali e delle quote di partecipazione al Fondo Rischi Mutualistico, basata su una logica di equilibrio e finalizzata al reciproco sostegno.
PMI	Micro, Piccole e Medie Imprese così come definite dal D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
GARANZIA	Obbligo che assume il Confidi verso una Banca, per garantire il rimborso del credito concesso al Socio.
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA	Garanzia del Confidi escutibile, in caso di mancata restituzione da parte del Socio, entro il termine previsto dalle convenzioni, prima che la Banca attivi il recupero delle somme dovute direttamente dal Socio.
GARANZIA SUSSIDIARIA	Garanzia del Confidi escutibile, entro il termine previsto dalle convenzioni, dopo che la Banca abbia attivato il recupero delle somme dovute direttamente dal Socio.
COGARANZIA	Nella co-garanzia il rapporto contrattuale si instaura tra la Banca e due distinti soggetti garanti (tra cui il Confidi), dei quali ognuno concede una garanzia pro quota. Le garanzie vengono rilasciate singolarmente da ognuno dei garanti, i quali intervengono a seguito dell'insolvenza del debitore principale.
CONTROGARANZIA	Nella contro-garanzia si instaura un rapporto contrattuale tra il Confidi che ha rilasciato la propria garanzia alla Banca ed il controgarante. Quest'ultimo interviene, in caso di escussione del Confidi garante, assicurando la copertura di una percentuale della perdita definitiva.

AVVERTENZE

A titolo esemplificativo, si indicano le spese che non sono ricomprese fra quelle direttamente riferite all'attività di garanzia svolta dal confidi:
interessi, interessi di preammortamento, commissioni e spese bancarie, spese di apertura e chiusura di conti correnti, imposte di legge, imposte di registro, sostituto di imposta, bolli, spese notarili legali e assicurative.

I Confidi ex art. 112 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385 (Testo Unico Bancario) non possono rilasciare fidejussioni dirette a favore della clientela.